

**ISTITUTO NAZIONALE DI
RICERCA METROLOGICA (I.N.R.I.M.)**

**REGOLAMENTO CONCERNENTE IL RICORSO A FORME
SPERIMENTALI DI TELELAVORO**

(deliberazione del CdA dell'I.N.R.I.M. n. 10/2/2007, del 03/05/2007)

**REGOLAMENTO CONCERNENTE IL RICORSO A FORME
SPERIMENTALI DI TELELAVORO
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA (I.N.R.I.M.)**

Art. 1 - Definizione di telelavoro

1. Per “telelavoro” s’intende la prestazione di lavoro eseguita da dipendenti dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.R.I.M.), in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato topograficamente fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l’I.N.R.I.M..

Art. 2 - Riferimenti normativi del telelavoro

1. L’art. 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 prevedono che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, possano avvalersi di forme di telelavoro, secondo le modalità organizzative disciplinate nel D.P.R. n. 70/1999, al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane.
2. Il telelavoro è anche disciplinato dall’Accordo Quadro Nazionale sottoscritto il 23 marzo 2000 dall’ARAN e dalle Confederazioni sindacali rappresentative, valido per tutti i comparti di contrattazione collettiva, e dalla deliberazione n. 16, del 31 maggio 2001, dell’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione - AIPA (ora Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione - CNIPA), che fissa le regole tecniche per il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alla tutela della sicurezza dei dati. Il ricorso al telelavoro è, altresì, menzionato nell’art. 21 e nell’art. 34, comma 3, lett. k), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale del comparto delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 21 febbraio 2002.

Art. 3 - Ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato al fine di avviare forme sperimentali di telelavoro con modalità atte ad assicurare all’I.N.R.I.M. la possibilità di avvalersi di questa forma di flessibilità lavorativa e al lavoratore una differente modalità di prestazione del lavoro, con pari opportunità, rispetto ai lavoratori in sede, quanto a possibilità di carriera, formazione e crescita professionale, senso di appartenenza e socializzazione, informazione e partecipazione al contesto lavorativo, in conformità all’art. 2 dell’Accordo Quadro del 23 marzo 2000.

2. Le forme sperimentali di telelavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 191/1998, sono avviate dall'I.N.R.I.M., sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 4 - Modalità di svolgimento del telelavoro

1. La prestazione di telelavoro può essere effettuata presso il domicilio del dipendente, qualora sussista il requisito di cui all'art. 9, comma 7, del presente regolamento.
2. La prestazione lavorativa svolta in luogo differente dalla sede di lavoro s'intende effettuata a parità di retribuzione.
3. Il telelavoratore può richiedere, per iscritto, all'I.N.R.I.M. di essere reintegrato nella sede di lavoro originaria non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo, stabilito dal progetto di cui all'art. 5 del presente regolamento.
4. L'assegnazione a una postazione di telelavoro non muta la natura del rapporto di lavoro in atto, ma realizza una sua variazione organizzativa, modificando il luogo di adempimento della prestazione lavorativa.

Art. 5 - Progetto di telelavoro

1. Ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 70/1999, il ricorso a forme di telelavoro è subordinato alla redazione e all'approvazione di un progetto di telelavoro, in cui sono indicati:
 - gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere;
 - le attività interessate;
 - le tecnologie da utilizzare e i sistemi di supporto all'attività del dipendente;
 - i tempi e le modalità di effettuazione della teleprestazione;
 - le tipologie professionali e il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento;
 - le eventuali modificazioni di tipo organizzativo da apportare;
 - i costi e i benefici, diretti e indiretti;
 - le modalità per semplificare attività e procedure, sia per i potenziali interessati, sia per chi già svolge attività di telelavoro;
 - il periodo minimo che deve comunque trascorrere prima che il telelavoratore possa chiedere di rientrare in sede;
 - le modalità di comunicazione tra telelavoratore e contesto organizzativo;
 - i criteri di verifica dell'adempimento della prestazione.
2. Il progetto è predisposto dal responsabile del centro di responsabilità di 1° livello nel cui ambito s'intendono avviare forme di telelavoro e con il responsabile dei sistemi informatici, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il progetto è approvato con decreto del Presidente dell'I.N.R.I.M.; detto provvedimento assicura la copertura finanziaria dei relativi oneri.

Art. 6 - Attività interessate al progetto di telelavoro

1. Al fine di essere organizzata in telelavoro, un'attività deve essere:
 - eseguibile con una relativa autonomia;
 - programmabile in fasi corrispondenti a obiettivi di breve, medio, lungo termine;
 - facilmente controllabile e valutabile;
 - supportata da un'efficiente base tecnico-strumentale;
 - limitata dalla necessità di aggiornamento dei dati in fase d'ingresso, specialmente se tali dati sono, a livello quantitativo e qualitativo, non facilmente traducibili in ambito elettronico;
 - con prevalenti momenti di elaborazione esclusivamente personale;
 - basata sull'utilizzo di supporti informatici e di collegamento, su rete informatica, con gli altri dipendenti dell'I.N.R.I.M..
2. Sulla base dei suddetti criteri è possibile individuare le seguenti mansioni:
 - attività didattiche, formative e di ricerca;
 - produzione di software;
 - elaborazione di dati;
 - elaborazione di testi;
 - immissione di dati;
 - attività amministrativo-gestionali;
 - attività biblioteconomiche e documentarie, quali: inventario, catalogazione, aggiornamenti di banche di dati.

Art. 7 - Gruppo di lavoro per l'attuazione del progetto di telelavoro

1. Ai fini dell'attuazione del progetto è costituito un apposito gruppo di lavoro. Nell'attivazione di singole postazioni di telelavoro sono coinvolti i soli futuri telelavoratori attraverso un confronto con il diretto superiore. In generale, il gruppo di lavoro decide le modalità di promozione dell'iniziativa tra i dipendenti. Le candidature proposte, compresi i costi da sostenere presso il domicilio del telelavoratore, sono valutati dal Presidente dell'I.N.R.I.M..

Art. 8 - Assegnazione al progetto di telelavoro

1. L'I.N.R.I.M. assegna postazioni di telelavoro ai dipendenti dichiaratisi disponibili a ricoprire dette postazioni, alle condizioni previste dal progetto.
2. In caso di richieste superiori al numero delle postazioni di telelavoro, l'I.N.R.I.M. utilizza i criteri di scelta di cui all'art. 4, comma 2, dell'Accordo Quadro del 23 marzo 2000.

Art. 9 - Modalità di realizzazione e verifica del progetto di telelavoro

1. Il progetto di telelavoro ha durata non inferiore a sei mesi.

2. Le postazioni di telelavoro sono definite tenuto conto del numero di dipendenti dell'I.N.R.I.M. e delle risorse messe a disposizione dall'I.N.R.I.M. per il progetto.
3. Il progetto può coinvolgere tutti i dipendenti dell'I.N.R.I.M..
4. I telelavoratori svolgono la prestazione lavorativa principalmente presso il proprio domicilio, con rientri periodici nella sede di lavoro, pianificabili sulla base del tipo di servizio svolto e delle necessità della struttura di riferimento, con una frequenza di rientro preventivamente programmata, compresa tra un giorno lavorativo al mese e due giorni lavorativi a settimana.
5. Il progetto può prevedere che il dipendente svolga una parte della propria attività lavorativa in telelavoro (telelavoro parziale).
6. Durante il periodo di attuazione del progetto è prevista una verifica dello stesso dopo un periodo di sei mesi. La verifica si attua sentendo il parere del telelavoratore e del suo diretto superiore. La verifica ha lo scopo di evidenziare lo stato di soddisfacimento delle parti ed il raggiungimento degli obiettivi di interesse di I.N.R.I.M..
7. La volontà di aderire a tale forma di prestazione si manifesta mediante presentazione di apposita domanda, in presenza della disponibilità, nel domicilio del dipendente interessato, di una postazione di lavoro separabile dall'ambiente normalmente dedicato ad attività di vita quotidiana e conforme alle norme generali di prevenzione e sicurezza delle utenze domestiche.
8. Il lavoratore può recedere dalla posizione assunta, anche prima della conclusione della sperimentazione, sulla base di adeguate e documentate motivazioni.

Art. 10 - Orario di lavoro e reperibilità

1. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, è distribuito nell'arco della giornata a discrezione del telelavoratore, in relazione all'attività da svolgere.
2. Il telelavoratore, per un periodo di due ore durante la giornata lavorativa, deve essere reperibile alla sua postazione di lavoro per eventuali comunicazioni di servizio con l'I.N.R.I.M. e con i dipendenti con cui vi è più stretta collaborazione. Le ore di reperibilità sono individuate nel progetto di lavoro. Il telelavoratore, in caso d'impossibilità a rendersi reperibile in dette ore, è tenuto a darne comunicazione all'I.N.R.I.M., anche per via telematica.
3. Non sono previste prestazioni straordinarie, al di fuori dell'ordinario carico di lavoro programmato.

Art. 11 - Tecnologie utilizzate

1. Valutate le diverse possibili soluzioni tecniche realizzabili, sentito il responsabile dei sistemi informatici, l'I.N.R.I.M. provvede all'installazione e alla manutenzione della postazione di

telelavoro in locali, segnalati dal telelavoratore, rispondenti alla normativa sulla sicurezza del lavoro (D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e D.lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e successive modificazioni) e, in particolar modo, sull'impiantistica elettrica (legge 5 marzo 1990, n. 46 e D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 e successive modificazioni). Le attrezzature d'occorrenza allo svolgimento del telelavoro sono date in comodato gratuito al telelavoratore per la durata del progetto. Il costo dei collegamenti telefonici è a carico dell'I.N.R.I.M..

2. Gli oneri d'installazione e manutenzione, dei collegamenti telefonici e dei rimborsi al telelavoratore sono preventivati nel progetto di telelavoro.
3. Il telelavoratore deve permettere l'accesso degli addetti alla manutenzione nei locali ove sono installate le attrezzature, negli orari che gli sono anticipatamente comunicati.
4. E' cura del telelavoratore mantenere la postazione di telelavoro nel miglior stato d'efficienza possibile, utilizzando la postazione esclusivamente nell'interesse dell'I.N.R.I.M., rispettando le norme di sicurezza e non manomettendo in alcun modo gli apparati e l'impianto generale.

Art. 12 - Interruzioni tecniche

1. Interruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o a cause accidentali e, comunque, non imputabili al telelavoratore, sono considerati a carico dell'I.N.R.I.M., che provvede a intervenire per la riparazione del guasto. Qualora la riparazione non sia possibile in tempi ragionevoli (dell'ordine di 24 ore), è facoltà dell'I.N.R.I.M. definire il rientro del telelavoratore in sede, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.

Art. 13 - Controllo dell'attività lavorativa

1. I dati raccolti, anche a mezzo di sistemi informatici e telematici, per la valutazione della prestazione del singolo telelavoratore, non costituiscono violazione dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionale allo svolgimento del rapporto.
2. L'I.N.R.I.M. è tenuto a illustrare preventivamente al telelavoratore i criteri di valutazione del lavoro svolto, in modo da garantire la trasparenza dei controlli. Tali criteri sono gli stessi che costituiscono per il resto del personale di pari qualifica, su accordo di negoziazione decentrata, la definizione della produttività e delle indennità di salario accessorio che non fanno riferimento alla presenza in sede del dipendente.
3. Visite di controllo del datore di lavoro o di suoi incaricati sono concordate con il telelavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.

Art. 14 - Diligenza e riservatezza

1. Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dall'I.N.R.I.M. per l'esecuzione del lavoro affidatogli. Il telelavoratore deve mantenere il segreto sulle informazioni in suo possesso e sulla banca di dati a sua disposizione. L'hardware, dato in comodato d'uso, è fornito per utilizzo esclusivo in favore dell'I.N.R.I.M..

Art. 15 - Diritti d'informazione

1. L'I.N.R.I.M. è tenuto a organizzare i propri flussi di comunicazione, in modo da garantire un'informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori, per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella sede di lavoro.

Art. 16 - Diritti sindacali

1. E' garantito l'esercizio dei diritti sindacali. Ai telelavoratori è riconosciuto il diritto di partecipare all'attività sindacale che si svolge nell'I.N.R.I.M., anche tramite l'istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l'utilizzo di e-mail con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.

Art. 17 - Infortuni

1. Per quanto riguarda il trattamento delle malattie e degli infortuni, si applicano le norme del CCNL del personale scientifico, tecnico e amministrativo degli enti di ricerca e delle eventuali definizioni risultanti da accordi di negoziazione decentrata. L'I.N.R.I.M. garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, con le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 18 - Retribuzione

1. La retribuzione dei telelavoratori non subisce alcuna modifica in rapporto al servizio prestato, all'inquadramento professionale e a quanto previsto da ulteriori accordi di negoziazione decentrata per la retribuzione accessoria e non, del dipendente.

Art. 19 - Rimborso delle spese

1. Al telelavoratore è corrisposta, con cadenza predeterminata, una somma, a titolo di rimborso delle spese connesse ai consumi energetici e telefonici, nonché di altre spese derivanti dall'effettuazione della prestazione.

2. L'importo della somma è stabilito dal progetto e, in caso di anticipata conclusione della prestazione, sempre che la stessa abbia avuto almeno la durata di un mese, la predetta somma è corrisposta pro-quota.

Art. 20 - Approvazione e forme di pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'I.N.R.I.M., sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; a esso è assicurata la più ampia pubblicità tra i lavoratori dell'ente.

Art. 21 - Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia al CCNL di categoria.